



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

parte ordinaria

18 dicembre 2017 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 7) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 7 dell'ordine del giorno:

• **Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Come indicato nell'avviso di convocazione, si precisa che i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria saranno sottoposti alla trattazione e deliberazione degli Azionisti solo subordinatamente all'assunzione della delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria. Le relative deliberazioni assunte in parte ordinaria avranno efficacia solo a seguito dell'iscrizione delle deliberazioni di cui al richiamato punto 2 in parte straordinaria.

Ciò premesso, a seguito delle dimissioni, con efficacia condizionata all'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare relativa alle modifiche statutarie, posta al punto 2 della parte straordinaria, rassegnate dai componenti il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea nell'adunanza del 16 aprile 2015, per gli esercizi 2015-2016-2017, occorre procedere alla nomina dei componenti del citato Organo di controllo per gli esercizi 2017-2018-2019, e più precisamente, nel caso specifico, l'ultima frazione dell'esercizio 2017, non ancora concluso, e gli interi esercizi 2018 e 2019.

A riguardo, ricordiamo che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale nella proposta nuova formulazione – il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In base a quanto disposto dalla citata norma statutaria, si procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste presentate dai soci, composte da due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti; i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Si rammenta, inoltre, che non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Si ricorda che i Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, a riguardo si rinvia a quanto esposto nella relazione relativa alla nomina del consiglio di amministrazione sulle novità legislative che hanno interessato l'art. 26 TUB, ricordando che *post* nomina l'organo competente provvederà alla verifica dei requisiti.

In particolare, in base a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale, nella proposta nuova formulazione, si procederà alla elezione del Collegio Sindacale come di seguito precisato:

- risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

- nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

Siena, 7 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Ing. Alessandro Falciai
Presidente del Consiglio di Amministrazione